

Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

**TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART.700 c.p.c. ante causam

Nell'interesse della sig.ra AGRIA LORENA(c.f.GRALRN76S56G273P) nata a Palermo il 16.11.1976 ed ivi residente alla Via R. Marturano 22, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Narcisi,(c.f.NRCPRZ69D60F220L), del Foro di Trani, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vignola (Modena) al Corso Italia n.80 presso lo studio dell'avv. Chiara Bonfiglioli, dichiarando ai fini delle notificazioni e comunicazioni, l'indirizzo pec: patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it e il n. di fax0883021038

Ricorrente

CONTRO

il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n.76 /A;

NONCHE' CONTRO l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente pro-tempore, con sede in Bologna in via de'Castagnoli n.1;

NONCHE' CONTRO l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, in persona del dirigente pro-tempore, con sede in Modena in Via Rainusso n.70/100

Resistenti

E nei confronti di tutti i controinteressati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Palermo per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin da ora di autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica

attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

On.le Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro,
la sig.ra Lorena Agria, nata a Palermo il 16.11.1976 ed ivi residente alla Via R. Marturano 22, così come rappresentata e difesa in epigrafe, espone quanto segue.

FATTO

La sig.ra Agria Lorena, a seguito di concorso ordinario a cattedra bandito ai sensi del D.D. 2.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola primaria ed a seguito di concorso ordinario a cattedra bandito ai sensi del D.D. 06.04 1999 per l'accesso al ruolo della scuola di infanzia, sin dall'anno 1999, è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione del personale docente a tempo determinato ed indeterminato nelle scuole statali(istituite quali "graduatorie permanenti" dalla legge 124/1999 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla legge 296/2006)relativamente alla classe di concorso EEEE(scuola primaria) ed alla classe di concorso AAAA(scuola dell'Infanzia).

Nella sua qualità di insegnante di scuola primaria, la ricorrente ha prestato servizio nell'anno scolastico 1998/1999 e, successivamente, dall'anno scolastico 2000/2001 sino al 23.11.2015 presso gli Istituti Statali didattici Colozza , Giovanni XXIII, Luigi Braille, Cruillas, Nazario sauro, I.C.S. Falcoe; Partanna Mondello, San Lorenzo, Pallavicino, Sferacavallo, La Masa, ect., così come risulta dal quadro del servizio di ruolo e non di ruolo reso presso le istituzioni scolastiche con i relativi periodi di prestazione, fino al 01.09.2015.

Nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, la ricorrente, in quanto iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, è stata destinataria, ai sensi



Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

dell'art. 1, co. 98, l.c. L. cit, del conferimento di incarico a tempo indeterminato di docente di scuola primaria, con

decorrenza dal 01.09.2015. Infatti con provvedimento del 19.01.2016 il Ministero della Pubblica Istruzione- l'Ufficio Regionale per la Sicilia notificava alla ricorrente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f 80012100824) e la sig.ra Agria Lorena per la assunzione nella provincia di Palermo, Sicilia ambito 0018, posto comune di cui alla tabella 1 l.107/15.

La ricorrente, quindi, è stata provvisoriamente destinata per l'anno di prova e formazione, necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.lgs 16.04.1994 n.297) .

Senonchè, l'art. 1, co.108, L. cit., prevedeva che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima avrebbero ottenuto la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale, disponendo, in particolare, che “ i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 08.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, il quale, all'art. 6 “Fase C”, ha stabilito che “ gli assunti nell' a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE partecipano alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza d'istanza d'ufficio”.

La sig.ra Agria, pertanto, ha presentato domanda di mobilità, specificando tutti i titoli conseguiti e i servizi pre-ruolo svolto dall'anno 1999 all'anno 2015 presso le varie scuole ed indicando come preferenze territoriali ben 28 ambiti in Sicilia, ma con priorità Palermo ambito 0018(prima preferenza, come da contratto).



La ricorrente quindi tra titoli e servizio pre-ruolo ha totalizzato un punteggio base di 50 punti ed un punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di 6 , per un totale di punti 56, indicando : ben 9 anni di servizio in pre-ruolo prestati complessivamente in scuole statali; di essere in possesso di titolo per l'insegnamento della lingua inglese; di avere tre figli minori a carico e coniuge disoccupato.

In base al punteggio attribuitole ed alla conseguente collocazione in graduatoria, la sig.ra Agria ha ottenuto la titolarità di sede in Sicilia ambito 0018- Palermo.

Senonchè in data 24 agosto 2016 il MIUR comunicava a mezzo pec , secondo quanto previsto dalla nota prot.20453 del 27 luglio 2016 dalla Dg Personale della scuola, la sua assegnazione per il prossimo triennio presso l'istituto MOIC80500Q_ I.C. “ Gasparini” Novi di Modena (Ambito EMROOOOO10).

La ricorrente, pertanto, prendeva servizio in data **1 settembre 2016** presso l'Istituto I.C. “ Gasparini” di Novi di Modena.

Ella è stata perciò costretta a presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. per il riconoscimento dei suoi diritti e a richiedere l'adozione di un provvedimento cautelare che le consenta di insegnare nell'ambito che le spetta in virtù del punteggio e dei titoli posseduti.

DIRITTO

Tale provvedimento è illogico, illegittimo ed ingiusto sotto vari profili.

Il sistema assurdo costruito dal M.I.U.R., ormai oggetto delle cronache quotidiane, è il famoso *algoritmo*, che non ha funzionato, ed ha fatto sì che la sig.ra Agria, pur con il punteggio posseduto, non venisse trasferita in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia, dove invece sono stati trasferiti su posto comune insegnanti con minore punteggio rispetto lei, come si evince dai bollettini dei trasferimenti di scuola primaria pubblicati dal MIUR .

In particolare, l'odierna ricorrente ha avuto modo di constatare che numerosi candidati con punteggio inferiore sono stati assegnati agli Ambiti Territoriali della Sicilia: questi candidati, con punteggio



inferiore, erano nella stessa fase di mobilità della sig.ra Agria e sono state assegnate su posto comune;

ed a titolo esemplificativo è emerso che :

l'aspirante **Paranunzio Patrizio**, nella stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento nell'Ambito 0018 Palermo con **punti 30**, cioè un punteggio inferiore della ricorrente (**punti 56**) su posto

comune; lo stesso dicasi per Militello Maria Elina, Ciofalo Emanuela e tante altre aspiranti, così come risulta dalla graduatoria definitiva a.s. 2016/17 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in allegato.

I. Preliminarmente, non appare superfluo un breve *excursus* del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella Legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 108 (cd. "*Buona Scuola*"). Tale impianto normativo riguarda sia i docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità.

Con la Legge n. 107/2015 il legislatore ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 che, in tal modo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 ex art. 1, comma 95, Legge n. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; successivamente, vi avrebbero dovuto prendere parte i docenti assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.



Il principio del “ merito” è il criterio fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva.

Il Tribunale di Ravenna con ordinanza n.3684-2016 riconosce che il principio del merito, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale, risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

Il MIUR non ha indicato un valido motivo in forza del quale, in relazioni ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con minore punteggio.

La riforma della “Buona scuola”, dunque, costituisce la legge base per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, e prevede un ordine cronologico delle operazioni, che privilegia i docenti assunti prima dell’a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell’a.s. 2015/2016.

L’O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità, siglato in data 08.04.2016, hanno quindi suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi, che si susseguono in ordine cronologico: fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A (mobilità su scuola della provincia assegnata) è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell’ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell’ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 ; nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.



La fase che interessa il caso di specie è la **fase C**: la sig.ra Agria è stata infatti assunta in ruolo nel 2015/2016 attingendo alle G.A.E. della Scuola primaria della Provincia di Sicilia.

Nell'ambito di detta fase, e di ogni fase in generale, il MIUR avrebbe dovuto incrociare le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti e il loro punteggio, ed assegnare il docente con maggiore punteggio.

Secondo la richiamata normativa di riferimento **"FASE C: Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La**

mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...".

L'aspirante docente, quindi, attinto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del concorso 1999, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre.

Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

A tal fine, la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 maggio 2016, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune, indicando a tal uopo le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda, cioè Sicilia- Palermo.

Senonchè in data 24 agosto 2016 il MIUR comunicava a mezzo pec , secondo quanto previsto dalla nota prot.20453 del 27 luglio 2016 dalla Dg Personale della scuola, la sua assegnazione per il prossimo triennio presso l'istituto MOIC80500Q_ I.C. " Gasparini" Novi di Modena (Ambito EMROOOOO10).



La ricorrente, pertanto, prendeva servizio in data 1 settembre 2016 presso l'Istituto I.C. Gasparini di
Novi di Modena, Ambito 0010, come da Nota di conferimento.

Ebbene, tale provvedimento appare palesemente illegittimo, proprio perché adottato in totale
violazione della richiamata disposizione, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “... *secondo un
ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o
completato d'ufficio*”.

-Il M.I.U.R., inoltre, **non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una
sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità.**

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo
comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante

dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente
denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento
attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

**Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto
trasferimento dovrà essere annullato.**

-A ciò si aggiunga che, sempre in maniera a dir poco illegittima, altri concorrenti della stessa procedura
di mobilità, con punteggio e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati
nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicina
rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali
operazioni.

Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che, a parità di requisiti (motivi di preferenze e
fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi



distanti (**ed addirittura non indicate nella domanda**), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

A tal proposito il Tribunale di Bari, con ordinanza cautelare n.1935 del 17.01.2017, ha deciso che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.s. 2016/2017 è quello del maggior punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti.

Il Tribunale ha dichiarato, pertanto, illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

L'ordinanza del Tribunale di Bari deve essere segnata perché accogliendo il ricorso cautelare d'urgenza, ha sancito che la graduatoria viene determinata per ciascuna preferenza e quindi con riferimento a ciascun Ambito territoriale. Pertanto vi sono tante distinte graduatorie quante sono le preferenze espresse e, all'interno di ciascuna graduatoria, l'ordine è determinato sulla scorta del punteggio in base ai criteri prefissati dal contratto integrativo.

Le considerazioni del Tribunale contribuiscono a chiarire l'inciso "per ogni preferenza", che il MIUR ha applicato in modo assai discutibile nella procedura di mobilità, innescando contenziosi nei vari tribunali.

-In ogni caso, è palese che il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, in quanto il Ministero ha stilato un elenco in base al quale chi ha un minor punteggio ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.



Il richiamato CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio"*.

Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la **Fase C**).

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare

posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto *algoritmo* non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.

Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, per costante giurisprudenza, *"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212).



Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.10.2011, n. 5611).

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *"il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."*

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.



Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto in una vicenda per molti versi analoga, “la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore” (cfr. Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso, infatti, si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

- Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha statuito che: *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.04.2011, n. 2489).

In conclusione, **la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima** perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale **("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore")**.

Orbene, alla luce dell'impianto normativo suesposto, è agevole rilevare il macroscopico errore in cui è incorso il sistema creato dal MIUR: se l'algoritmo avesse, infatti, rispettato le norme innanzi descritte la sig.ra Agria non sarebbe stata assegnata all'Ambito 0017 Emilia Romagna, vista peraltro la disponibilità

Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

di posti assegnati agli insegnanti di scuola primaria nella fase C negli Ambiti relativi alla Regione Sicilia con punteggio inferiore al suo .

Non si comprende, dunque, sulla base di quale *algoritmo* abbia operato il *software* predisposto dal M.I.U.R., che palesemente contravviene a tutte le disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo.

- Il M.I.U.R., anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Ed invero, l'art. 8 del CCNI del 08.04.2016 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ stabilisce che “1. *Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della Legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo,*

decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali?”.

Il successivo art. 9 al comma 3 prevede inoltre che “**per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere”.** Ed anche l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, art. 9 – INDICAZIONE DELLE PREFERENZE, è molto chiara al comma 10: “**nella fase C e D le preferenze sono espresse solo**

Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici Scolastici Regionali'.

Tutto ciò premesso, e in riferimento ai posti concessi dal M.I.U.R. per i trasferimenti, qualunque sia stato il problema tecnico che ha determinato gli errori materiali, **il M.I.U.R. ha palesemente violato le norme che sovrintendono la mobilità della fase C del personale docente nella scuola primaria.**

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, occorre segnalare che sono recentemente intervenute **due ordinanze cautelari del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro e del Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro**, che hanno sostanzialmente evidenziato la fallibilità del sistema adottato dal M.I.U.R. .

In particolare, si legge nell'**ordinanza del Tribunale di Trani**, che il meccanismo adottato ha violato il principio dello scorrimento della Graduatoria, nonché i principi di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione; inoltre nella fattispecie il Giudice ha evidenziato le gravi difficoltà, anche di **natura**

economica, che la ricorrente avrebbe subito, trasferendosi in un luogo "*distante ed incompatibile con l'attuale residenza*". (*si rammenta che la sig.ra Agria è unica a portare reddito in famiglia, essendo il marito disoccupato*).

Recentemente, il **Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro**, con **Ordinanza depositata il 20 settembre 2016**, ha accolto la domanda cautelare proposta da una docente in virtù del

fatto che "E' ... evidente ... l'illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale ... indicato dall'istante quale seconda preferenza, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost".

Inoltre, anche il **Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro**, con ordinanza depositata in data 11 ottobre 2016, il quale, delineato il quadro normativo di riferimento, ha statuito che "... il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod prelumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze, l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio. ...". Pertanto, prosegue il Tribunale, il fatto che la docente sia stata trasferita in uno degli Ambiti indicati come preferenze ulteriori rispetto a quelli indicati come prioritari, a fronte di un punteggio maggiore rispetto a quello di altri docenti, costituisce un "... comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico", con la conclusione che "Palese è la ... violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi", con accoglimento della domanda cautelare per la compromissione della situazione personale e familiare (a causa della distanza chilometrica dal luogo di residenza, con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita) [cfr. al riguardo, Tribunale di Civitavecchia, 10.01.2008 e Tribunale di Roma, 26.1.2000]. Anche la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Tribunale si è recentemente espressa nel senso che "Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal docente che, avendo partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla l. n. 107 del 2015 nonché alla successiva fase di mobilità obbligatoria, volto ad evitare l'assegnazione in un luogo assegnato dal Ministero anziché in un luogo indicato nelle preferenze da parte del ricorrente, luogo assegnato ad altri colleghi con minori punteggi" [cfr. Tribunale di Ravenna, sez. lav., 16/11/2016, Giudice Dott. Bernardi, in Redazione Giuffrè 2016].

Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

Ancora: *“Nella procedura di assunzione di insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, l’assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base delle singole preferenze e, all’interno dell’ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attribuito”* [cfr. Tribunale di Vicenza, sez. I, 12/11/2016, in Redazione Giuffrè 2016]

Sempre in relazione a tale aspetto, l’art. 9 del CCNI del 08.04.2016 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – al comma 3, è chiarissimo nel prevedere che *“per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere”*.

Se effettivamente il MIUR avesse messo a disposizione di tutti i posti, la ricorrente con il suo punteggio sarebbe stata sicuramente trasferita in uno degli Ambiti della Regione Sicilia.

Ed invece ella è stata costretta a lasciare la propria famiglia per prendere servizio in Emilia Romagna, a Novi Modena, a causa dei macroscopici errori compiuti dall’Amministrazione scolastica, la quale non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato in violazione di tutti i principi che sovrintendono all’azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com’è noto, l’articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l’enumerazione dei principi che reggono l’attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell’economicità, dell’efficacia, della pubblicità e dell’imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell’ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l’attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi, il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione dell'utente, situazioni e *status* che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Ebbene, sulla scorta del quadro normativo sopra esposto, l'operato dell'Amministrazione scolastica non solo è **illegittimo, ma altresì illogico e irrazionale**, considerando che, pur avendo la ricorrente indicato puntualmente i requisiti che le avrebbero consentito di essere trasferita in ambiti vicini, l'Amministrazione resistente non si è evidentemente premurata di verificarli e prenderli in considerazione, a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente sulla propria sfera giuridica, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

A ciò si aggiunga che ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5479).



In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a fondamento del proprio provvedimento.

Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tantomeno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione “...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).

Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

Il comportamento dell'Amministrazione convenuta va dunque censurato con conseguente assegnazione alla ricorrente di quanto legittimamente richiesto.

SUL FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

La ricorrente ha, invero, fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.



Il fatto che la ricorrente non abbia attivato la procedura di conciliazione non pregiudica l'azione giurisdizionale proposta dalla medesima, in virtù del principio secondo cui *"Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli presenti al capo III del titolo I del libro IV, tra cui appunto l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., a prescindere dal fatto che si tratti di provvedimenti richiesti "ante causam" o nel corso della causa, in quanto tali provvedimenti possono comunque essere adottati, anche se il giudizio di merito, eventualmente pendente, debba essere sospeso a causa del mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione"* [cfr. Tribunale Roma, 09 giugno 2004, in Lavoro nella giur. 2005, 93].

Dal 01.09.2016 ella ha dovuto necessariamente prendere servizio presso l'Ambito erroneamente assegnatole pena la decadenza dalla immissione in ruolo.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato, consistente nella concreta possibilità di essere assegnata ad ambiti più vicini alla propria famiglia.

La sig.ra Agria è infatti coniugata ed è madre di tre figli , di 10, 12 e 18 , tutti in età scolare e non autonomi economicamente . Inoltre la ricorrente è unica produttrice di reddito, essendo il marito disoccupato.

È chiaro – dunque – che i tempi di un'eventuale pronuncia favorevole resa all'esito di un eventuale giudizio ordinario, dopo il decorso dei tempi necessari per la relativa definizione, frustrerebbero in maniera grave e decisamente irreparabile la ricorrente che non potrebbe occuparsi della propria famiglia, oltre al fatto che lei stessa sarebbe costretta a sradicarsi dai suoi luoghi di origine.

Ed invero, ove mai non intervenisse immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, i pregiudizi alla vita familiare diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente sarebbe costretta a trasferirsi in altra città distante circa 800 chilometri.



In proposito, si consideri che, in base alla disposizione di cui all'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, la docente è costretta a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Sul punto, oltre alla già richiamate e recenti ordinanze emesse in casi simili dal Tribunale di Salerno, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Taranto e dal Tribunale di Brindisi, occorre rilevare che la giurisprudenza ha precisato che *"In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* [cfr. Tribunale di Roma, 26 gennaio 2000].

A ciò si aggiunga che l'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione.

Come è noto, la dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile. In buona sostanza, il mancato accoglimento della domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo *status* di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare della ricorrente, con la conseguenza che i danni che ella subirebbe, come tali, non sarebbero suscettibili di ristoro per equivalente.



Il pericolo di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile al quale la sig.ra Agria è esposta in ragione del fatto che la graduatoria, così come formulata, comporta gravi violazioni delle già citate disposizioni normative, di principi giurisdizionali e costituzionali nonché di interessi costituzionalmente protetti

In vero, l'assegnazione della titolarità di sede presso l'Istituto di Novi di Modena, a notevole distanza dal proprio nucleo familiare, residente in Palermo, non può che comportare un grave pregiudizio.

Il suddetto pregiudizio è altresì “ imminente”, in quanto la ricorrente attualmente in congedo per malattia: infatti la sig.ra Agria è affetta da riduzione della fisiologica curvatura lordotica che comporta una cervicalgia musco-tensiva di tipo acuta con vertigini di grave entità .

Il cambiamento climatico incide notevolmente sulla patologia della ricorrente tale da menomarla fisicamente. Nel contempo tale pregiudizio si riscontra ancor più allorchè si pensi ai figli minori per i quali deve soddisfare i loro bisogni affettivi e relazionali. Ed ancora se si badi al fatto che il coniuge della sig.ra Agria è disoccupato e pertanto risulta economicamente impossibile affrontare un trasferimento nella sede di assegnazione di tutta la famiglia. Pertanto questa dovrà, al termine della malattia, necessariamente rientrare in servizio, lasciando il proprio nucleo familiare: malattia che ha subito un aggravamento a causa di un differente ambito climatico più freddo, piovoso e umido.

Il medesimo pregiudizio, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe natura “ irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

La tutela cautelare in via d'urgenza, in vero, si giustifica considerando che essa è finalizzata a salvaguardare non interessi meramente patrimoniali dell'istante bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal tempo necessario per il conseguimento di una sentenza esecutiva al termine di un processo a cognizione piena ed esauriente.



I principi evocati si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale adito perché, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la sig.ra Agria rischia di rimanere

per anni lontana dai tre figli minori che dal proprio coniuge allo stato disoccupato, impossibilitato a seguirla a Modena non potendo affrontare economicamente lo spostamento del nucleo familiare, impiantato nei suoi affetti e nella sua consuetudine scolastica e relazionale, e quindi di vedere gravemente minate l'unità e la serenità della propria famiglia.

Tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt. 29,30 e 31, con specifica attinenza all'odierna problematica, art. 37, 1 c., “ la dona lavoratrice ha gli stesi diritti, e , a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”).

Risulta, quindi, in forza delle ragioni sopra esposte, che si è qui di fronte ad un compendio di interessi di prima grandezza, tutti di carattere personalistico, sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del ritardo nella tutela invocata, e che reclamano perciò una protezione immediata, che i tempi, ancorchè brevi, imposti dal rito del lavoro non potrebbero sacramente garantire.

In conclusione, quindi, è evidente che nella fattispecie sussistono sia il **fumus boni iuris** che il **periculum in mora** richiesti dall'art. 700 cpcp per accedere alla tutela cautelare invocata, dato che l'ingiusto trasferimento della sig.ra Agria a seguito del mancato rispetto del punteggio delle graduatorie integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

La lontananza, in particolare dai tre figli minori, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.



Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

Per non parlare dei rischi a cui va incontro per la sua salute, trasferendosi in un posto sicuramente con un clima completamente opposto a quello in cui vive.

Si rende dunque necessario che l'Ecc.mo Tribunale adito adotti, in via cautelare e d'urgenza, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Agria Lorena, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

A Codesto Ill.mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, autorizzando la ricorrente, come da istanza in calce formulata ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante pubblicazione sul MIUR, e, all'esito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

PIACCIA

all'Ill.mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro:

riconosciuta la propria competenza e previo assolvimento degli incombeni di legge, stante la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 669 e ss. c.p.c.:

1. In via cautelare, inaudita altera parte, in virtù del combinato disposto dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., o, in subordine, previa fissazione di udienza, **sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, ordinando alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, ed in particolare all'USR Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Modena, ad attribuire alla ricorrente, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, l'ambito della Regione Sicilia, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;**



2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co. 108, legge 107/2015, nell'ambito della Regione Sicilia, in luogo di quello assegnato (Ambito 0017 – Emilia Romagna), secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

3) emanare ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno, compresa – ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase C degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, i provvedimenti degli U.S.R. Sicilia - Ambiti Territoriali Provinciali della Sicilia, che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della scuola primaria disposti dal MIUR.

4) conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del provvedimento per la mobilità del personale docente a.s. per la parte in cui dispone l'assegnazione della ricorrente Agria Lorena alla sede di Novi di Modena.

Con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Patrizia Narcisi, in qualità di procuratore della ricorrente Lorena Agria, in ragione dell'elevato numero di potenziali controinteressati e stante l'impossibilità materiale di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria;



Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

-che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Palermo;

-ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito territoriale della provincia di Palermo, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE, fascia C);

RILEVATO

-che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno;

-che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal consiglio di stato con sentenza n.106/1990;

-che al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti i docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

RIVOLGE ISTANZA



Affinchè l'Ill.mo Giudice del lavoro adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante sul sito web dell'Amministrazione di competenza(nella specie, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nonché sul sito web dell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo.

Qualora l'On. Tribunale adito ritenesse sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., chiede di essere autorizzata, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR. Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il procedimento ne è esente perché il reddito della ricorrente, unitamente a quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002, è inferiore a €34.585,23.

si producono in via istruttoria:

1. pluridichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo resi presso istituzioni scolastiche;
2. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la sig.ra Agria Lorena;
3. domanda di mobilità territoriale e relative preferenze territoriali;
4. domanda di assegnazione provvisoria e relativa pec di assegnazione;
5. graduatoria definitiva –personale docente –scuola primaria- a.s. 2016/17;
6. certificato stato di famiglia;
7. certificato di disoccupazione di D'Angelo Giovanni, marito di Agria Lorena;
8. perfezionamento proposta di assunzione;
9. copia richiesta assegni familiari;
10. copia certificazione medica;
11. copia finanziamenti a carico della ricorrente;



Studio legale
AVVOCATO NARCISI
Via Madre Anna Ventura 25- 76125- Trani (Bt)
Tel./fax0883021038- cell.3462335716
e.mail:patrizia.narcisincd4@alice.it
pec:patrizia.narcisi@pec.ordineavvocatitrani.it

Trani 22 febbraio 2017

Avv. Patrizia Narcisi

